



COMUNE DI SAVIGNONE

Provincia di Genova

Regolamento per gli incarichi agli avvocati

Art. 1 – Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati, ogniqualevolta il Comune è costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi. Le iniziative per resistere o promuovere liti sono sottoposte da parte dei Responsabili dei Servizi secondo le loro competenze all'esame della Giunta Comunale per essere adottate, dal Responsabile del Servizio Affari Generali, non prima di aver accuratamente valutato la fondatezza dei motivi. Sono comunque vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune. Il Comune per la sua difesa in ogni caso deve rivolgersi a professionisti di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano.

Art. 2 – Elenco degli avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature iscritti nell'Albo Professionale degli Avvocati. L'iscrizione ha luogo su domanda, del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 3 nonché di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte nelle materie attinenti l'incarico e in quelle specificate nel successivo art. 9, con relativi risultati;

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego è disposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati, e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Responsabile del Servizio di cui sopra.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- Avere già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni;
- per i professionisti con specializzazione in campo amministrativo avere ricoperto nell'ultimo triennio immediatamente anteriore alla data di presentazione della domanda almeno 10 (dieci) incarichi concernenti la rappresentanza in giudizio di una Pubblica Amministrazione, ovvero aver promosso identico numero di contenziosi avverso una Pubblica Amministrazione”;
- Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione e dal codice deontologico professionale.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

La competenza di affidare incarichi legali e l'autorizzazione a stare in giudizio è del Responsabile del Servizio Affari Generali previo atto di indirizzo della Giunta Comunale. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto Comunale. La Giunta Comunale, ricevute ed esaminate formali comunicazioni da parte dei Responsabili dei vari Servizi per motivi di giustizia, per la costituzione in giudizio ovvero a resistere o a promuovere alle liti, con apposito atto e previa valutazione della fondatezza dei motivi fornisce indirizzo al Responsabile del Servizio Affari Generali affinché provveda a promuovere l'azione legale, conferire incarico al legale indicato dal Responsabile del Servizio competente, iscritto nell'elenco. Il Responsabile del Servizio competente nella scelta deve scrupolosamente attenersi ai seguenti, indefettibili, criteri:

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, preferibilmente della provincia di Genova; ciò esclusivamente per liti di competenza della Magistratura Ordinaria di importo non superiore a 20.000,00 euro. Per importi superiori e per il patrocinio dinanzi alla Magistratura Ordinaria e Speciale, fatto sempre salva la scelta preferenziale possibilmente per gli Avvocati del Foro di Genova, e' richiesta una iscrizione all'Albo professionale di almeno 10 (dieci) anni.
- esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;

L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e di non accettare

incarichi da terzi pubblici o privati contro il Comune di Savignone per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. Non possono essere incaricati Professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 – Contratto di patrocinio

Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare ovvero da apposito contratto di patrocinio.

Il contratto che deve essere stipulato secondo l'allegato schema deve tra l'altro prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Responsabile del Servizio Affari Generali, sentito il Responsabile del Servizio competente per materia.
- la determinazione degli onorari e dei diritti al professionista come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:
 - a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio o definizione transattiva;
 - b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
 - c) nella misura tariffaria minima in caso di esito pienamente favorevole;
- Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 3.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti di qualunque genere.
- L'obbligo per il legale incaricato:
 - 1) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
 - 2) predisposizione eventuale di atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo Stesso;

Art. 6 - Registro degli incarichi

Presso il Servizio Affari Generali del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

Il Servizio Affari Generali cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del Servizio Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Per motivi idonei ad incrinare il rapporto di fiducia sarà revocato, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali, l'incarico professionale affidato.

Art. 8 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

L'allegato schema di contratto di patrocinio deve fare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.

